



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/28 del 14.4.2011

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

L'Ente Istruttore¹, in qualità di concessionario della gestione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949, può concedere contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane².

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2 - Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria³ iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche⁴ che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

¹ Istituto Bancario convenzionato, selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.

² Per brevità successivamente denominate "imprese".

³ Per brevità successivamente denominata "Società".

⁴ Si veda la precedente nota 3.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGEVOLAZIONE IN CONTO CANONI

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni deve essere compilata dall'impresa artigiana e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società all'Ente Istruttore entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo⁵.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

- a. il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b. la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di

⁵ Cfr. successivo paragrafo 8.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo le modalità di cui al citato decreto.

La disposizione non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, l'Ente Istruttore comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 7.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

- a) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività⁶ artigiana dell'impresa;
- b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi⁷, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 448/2004 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Nel computo dell'ammontare del contributo da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto del 5° comma dell'art. 2 del Regolamento C E 1998/2006 ove si stabilisce che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

⁶ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

⁷ La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento 448/2004, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene⁸ diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa⁹ tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore¹⁰ sia inferiore a 5.165,00 Euro.

⁸ Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

⁹ Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo ammissibile al contributo in conto canoni non può superare il 90% della spesa d'investimento, nel limite:

€ 325.368,00: per le imprese individuali e societarie;

€ 697.217,00: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;

€ 1.394.433,00: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736,00, € 1.394.434,00 ed € 2.788.866,00.

¹⁰ V. precedente nota n. 8.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a dodici anni, se riguarda beni immobili;
- a sei anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione¹¹, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

6. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi – beni mobili - a 12 mesi - beni immobili.

7. Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione al contributo in conto canoni, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per la Sardegna di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'Ente Istruttore. L'ammissione al contributo in conto canoni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e

¹¹ Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo in conto canoni alla Società.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione al contributo; nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione del contributo in conto canoni sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

8. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria¹² pari:

al **64% del tasso di riferimento**.

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52¹³.

Detta misura non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis".

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo è erogato ripartito in più quote all'impresa per il tramite della Società che provvede al relativo accredito all'impresa stessa entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Ente Istruttore, sempreché la Società stessa:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato¹⁴.

In caso contrario, la Società interrompe l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Ente Istruttore, ove l'impresa provveda

¹² Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

¹³ Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

¹⁴ La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Istruttore, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

al pagamento dei canoni insoluti¹⁵ ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revocche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 9.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Ente Istruttore revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza l'Ente Istruttore ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta dall'Ente Istruttore.

Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate dall'Ente Istruttore all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, l'Ente Istruttore rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

9. Revoca del contributo in conto canoni

L'Ente Istruttore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa al contributo in conto canoni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione il contributo in conto canoni è revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo in conto canoni potrà, inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente Istruttore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il

periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

¹⁵ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente Istruttore.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente Istruttore.